

Spett.li:
ILVA S.P.A. IN A.S.
ILVA SERVIZI MARITTIMI S.P.A. IN A.S.
ILVAFORM S.P.A. IN A.S.
TARANTO ENERGIA S.R.L. IN A.S.
SOCOVA S.A.S. IN A.S.
Viale Certosa n. 239
20151 – Milano
Alla cortese attenzione dei Commissari Straordinari
Avv. Francesco Ardito
Avv. Antonio Lupo
Dr. Alessandro Danovi

A mezzo raccomandata a.r. e posta elettronica certificata

4 novembre 2019

Oggetto: Contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda in data 28 giugno 2017 (come modificato in data 14 settembre 2018 e integrato in data 20 marzo 2019)

Egregi Signori,

facciamo riferimento al contratto in oggetto tra ILVA S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, ILVAFORM S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, TARANTO ENERGIA S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, ILVA SERVIZI MARITTIMI S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, TILLET S.a.s. in Amministrazione Straordinaria, SOCOVA S.a.s. in Amministrazione Straordinaria, da una parte, e AM InvestCo Italy S.p.A., dall'altra parte (il "Contratto").

Salvo ove diversamente indicato, i termini con iniziale maiuscola hanno il medesimo significato attribuito loro nel Contratto.

Vi scriviamo la presente anche in nome e per conto delle Società Designate, in qualità di loro rappresentante *ex* articolo 35.2-*bis* del Contratto.

1. Richiamando integralmente le nostre precedenti comunicazioni in data 1 maggio e 6 giugno 2019 (riguardanti "*Fondamentali modifiche all'assetto normativo dell'operazione Ilva*"), rileviamo che la Legge 2 novembre 2019 n. 128, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 novembre 2019 ed entrata in vigore il 3 novembre 2019 (il "Provvedimento Legislativo 2019"), ha eliminato la "protezione legale" prevista dall'art. 2, comma 6, del Decreto Legge 5 gennaio 2015

AM InvestCo Italy S.p.A.
Sede Legale: Viale Brenta, 27/29
20139 Milano
Italia

T +39 02 806501
F +39 02 80650309
aminvestco@legalmail.it

n. 1 (come successivamente modificato; il “Decreto 2015”) e sostanzialmente confermata dall’art. 14 del Decreto Legge 3 settembre 2019 n. 101 (la “Protezione Legale”)¹.

Come previsto nell’Offerta Vincolante Definitiva e nell’articolo 25.9 del Contratto, la Protezione Legale costituiva un presupposto essenziale su cui l’Affittuario ha fatto esplicito affidamento e in mancanza del quale non avrebbe neppure accettato di partecipare all’Operazione né, tantomeno, di instaurare il rapporto disciplinato dal Contratto.

Eliminando la Protezione Legale, il Provvedimento Legislativo 2019 ha un impatto irrimediabilmente dirompente sul Contratto perché, fra l’altro, comporta una modifica del Piano Ambientale che rende non più realizzabile il Piano Industriale. Si applica conseguentemente l’art. 27.5 del Contratto.

Infatti, il Provvedimento Legislativo 2019 rende impossibile, fattualmente e giuridicamente, attuare il Piano Ambientale in conformità alle relative scadenze nonché, al contempo, proseguire l’attività produttiva e gestire lo stabilimento di Taranto come previsto dal Contratto, nel rispetto dell’applicabile normativa amministrativa e penale.

Tra le altre conseguenze, da quando hanno appreso che la Protezione Legale sarebbe stata eliminata, numerosi responsabili operativi dell’area a caldo nello stabilimento di Taranto hanno affermato che si sarebbero rifiutati di lavorarvi per non rischiare di incorrere in responsabilità penale. Senza la Protezione Legale, è necessario ed inevitabile chiudere l’intera area a caldo dello stabilimento di Taranto (a cui le misure del Piano Ambientale si applicano prevalentemente) e interrompere la produzione, con conseguente impossibilità sopravvenuta di eseguire il Contratto.

Proprio questo, invero, è lo scopo dell’emendamento che ha condotto al testo definitivo del Provvedimento Legislativo 2019, come confermano varie dichiarazioni rese da esponenti del potere legislativo ed esecutivo.

Del resto, l’Ordine del Giorno G14.500, approvato dalle Commissioni Riunite del Senato in data 21 ottobre 2019, mette in diretta ed esplicita relazione l’eliminazione della Protezione Legale con la richiesta al Governo di garantire l’adozione di modalità produttive orientate alla decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto. Ciò conferma, in modo inequivocabile, che la scelta legislativa di eliminare la Protezione Legale è stata effettuata nella piena consapevolezza

¹ Infatti, sopprimendo l’articolo 14 del Decreto Legge 3 settembre 2019 n. 101, il Provvedimento Legislativo 2019 ha causato il ripristino del testo del Decreto 2015 come modificato dall’articolo 46 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, con l’eliminazione della Protezione Legale ex art. 2, comma 6, dello stesso Decreto 2015 dal 7 settembre 2019. Di conseguenza, la Protezione Legale è stata nuovamente eliminata con efficacia dalla data di entrata in vigore del Provvedimento Legislativo 2019.

della conseguente necessaria ed inevitabile chiusura dell'area a caldo nonché "*riconversione e riqualificazione industriale*" dello stabilimento di Taranto. Appare del tutto evidente che ci si trovi di fronte ad una consapevole scelta volta al superamento per via legislativa del Piano Ambientale e del Piano Industriale che erano alla base dell'investimento dell'Affittuario e del Contratto, integrando pienamente i presupposti del diritto di recesso previsto dall'art. 27.5 dello stesso Contratto.

2. Richiamiamo integralmente anche le nostre precedenti comunicazioni relative all'altoforno 2 dello stabilimento di Taranto ("AFO2"), incluse quelle in data 17 luglio, 2 agosto, 2, 20 e 25 settembre nonché 4 e 25 ottobre 2019.


Inoltre, facciamo riferimento:

- (i) all'ordinanza del 27 giugno 2019 con cui il GUP di Taranto ha rigettato l'istanza di revocare il sequestro su AFO2 che Ilva aveva presentato il 18 gennaio 2019;
- (ii) al conseguente ordine di spegnimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto in data 9 luglio 2019;
- (iii) all'ordinanza del 20 settembre 2019 con cui il Tribunale del Riesame delle Misure Cautelari presso il Tribunale di Taranto ha accolto "*parzialmente l'appello*" proposto da Ilva in data 2 settembre 2019 ("Ordinanza").

L'Ordinanza ha concesso temporaneamente la facoltà d'uso di AFO2 a condizione che Ilva esegua integralmente le prescrizioni disposte il 7 settembre 2015 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto che sono rimaste, in tutto o in parte, inattuatae.

Le motivazioni dell'Ordinanza, depositate il 21 ottobre 2019, chiariscono che tali prescrizioni devono essere eseguite entro il 13 novembre o il 13 dicembre 2019 e che includono "*l'automazione delle operazioni attualmente eseguite al campo di colata TMT-Tapping Measuring Technology*" (la "Prescrizione c.").

Nonostante le indimostrate dichiarazioni contenute nella Vostra lettera del 30 ottobre 2019, gli organi competenti non hanno confermato in alcun modo che la presentazione dei progetti e cronoprogrammi relativi all'esecuzione della Prescrizione c. entro il 13 novembre sia sufficiente per ottemperare all'Ordinanza; invero, Voi stessi avete precisato che "*potrebbe essere necessario richiedere una proroga del termine per la materiale realizzazione dei lavori*" (riconoscendo che occorrerebbero almeno 12 mesi per completarla).



AM InvestCo Italy S.p.A.
Sede Legale: Viale Brenta, 27/29
20139 Milano
Italia

T +39 02 806501
F +39 02 80650309
aminvestco@legalmail.it

Allo stato, quindi, AFO2 dovrebbe essere spento a causa di “*anni di inadempimento colpevole*” all’obbligo di eseguire le prescrizioni da parte delle Concedenti². Inoltre, occorre ragionevolmente applicare le prescrizioni disposte dall’Ordinanza anche agli altiforni 1 e 4, con la conseguenza che anch’essi dovrebbero essere spenti per motivi precauzionali.

Come avete ripetutamente rilevato e come confermato dal Vostro consulente RINA nel “*Piano di intervento per l’impianto AFO2*” in data 10 agosto 2019, l’impossibilità di operare AFO2 inciderebbe “*in maniera decisiva sugli assetti complessivi del ciclo produttivo dello stabilimento di Taranto, compromettendone la stessa sopravvivenza*” e rendendo irrealizzabile il Piano Industriale anche per questa ulteriore ragione.

3. A ciò aggiungasi la situazione di persistente incertezza fattuale e giuridica derivante dal complesso delle circostanze sopra descritte che, insieme a quelle indicate nei successivi punti (a)-(e) e al generale clima di ostilità conseguentemente determinatosi, rendono da mesi impossibile gestire regolarmente i Rami d’Azienda e stanno causando ingentissimi danni all’Affittuario.

Si pensi, a mero titolo esemplificativo:

a) alle molteplici iniziative e dichiarazioni da parte di istituzioni e amministrazioni nazionali e locali contrarie alla realizzazione del Piano Industriale e del Piano Ambientale per lo stabilimento di Taranto e a favore della riconversione dell’area, che hanno compromesso la fiducia nel progetto industriale, alimentando il generale clima di sfiducia e ostilità dei lavoratori e degli altri *stakeholder* oltre a ostacolare l’attività nello stabilimento e distrarre risorse chiave dalla realizzazione del progetto;

b) al sequestro dell’intero molo 4 (soltanto parzialmente rimosso la scorsa settimana), che ha gravemente ostacolato l’approvvigionamento di materiale grezzo e, quindi, il regolare funzionamento dello stabilimento fino a porre a rischio la continuità operativa dell’azienda; fra l’altro, gli impianti hanno dovuto operare ad intermittenza durante tutta l’estate del 2019, con pesanti ripercussioni sia sui livelli di produzione e sui costi operativi sia sull’integrità degli altoforni. Ancora oggi, non è possibile approvvigionarsi di materiale grezzo in quantità sufficiente a garantire i necessari livelli di produzione nonostante siano stati effettuati enormi investimenti per utilizzare altri porti commerciali;

² Cfr. l’Ordinanza, p. 16. A tali inadempimenti si aggiungono le gravi violazioni degli obblighi informativi a carico delle Concedenti *ex* articolo 22.5 del Contratto oltre che dei basilari principi di trasparenza, cooperazione e buona fede nell’esecuzione del contratto (come più ampiamente chiarito nelle nostre comunicazioni del 17 luglio e 2 agosto 2019, da intendersi qui integralmente trascritte).

- c) alla prolungata difficoltà di accedere ai livelli necessari di misure sociali che sono indispensabili al fine di mitigare i costi del lavoro nel processo di adattamento della produzione alle condizioni precarie dello stabilimento e al difficile contesto di mercato;
- d) alla perdita del diritto alle quote di emissioni di CO2 a partire dall'anno 2020, causata dalla riduzione dei livelli produttivi, dovuta alle difficoltà tecniche relative ad AFO2 e alle altre circostanze sopra descritte;
- e) all'avvio, nel maggio 2019, di un procedimento diretto a modificare le condizioni dell'autorizzazione AIA riguardante lo stabilimento di Taranto, che ha determinato una grave incertezza sulla relativa operatività e sui connessi investimenti ambientali. Tale incertezza è ancora più grave e ingiustificata se si considera che il quadro normativo e regolamentare era stato definito, nell'ambito della procedura d'offerta e della conclusione del Contratto, con DPCM in data 29 settembre 2017 (la cui piena legittimità è stata confermata dai pareri del Consiglio di Stato, n. 1897 e 1898/2019).

4. Alla luce delle circostanze esposte nei precedenti paragrafi 1-3, l'Affittuario:

- (i) Vi invia la presente comunicazione di recesso dal Contratto ai sensi del relativo art. 27.5, con efficacia a decorrere dalla data odierna, richiedendoVi sin d'ora di collaborare al fine di completare la regolare retrocessione dei Rami d'Azienda entro 30 (trenta) giorni da oggi, in conformità a quanto previsto nei commi 1-3 dell'articolo 27 dello stesso Contratto;
- (ii) in subordine, dichiara che il Contratto è risolto di diritto per sopravvenuta impossibilità di eseguirlo e che, in via di ulteriore subordine, se ne chiederà la risoluzione giudiziale per i gravi inadempimenti delle Concedenti e/o per eccessiva onerosità della nostra prestazione;
- (iii)Vi richiede di porre in essere le azioni di Vostra competenza ai fini del trasferimento dei Dipendenti alle Concedenti in base all'articolo 27.1(iii) del Contratto, incluso l'avvio delle procedure di legge in coordinamento con l'Affittuario. Al riguardo, Vi informiamo che l'Affittuario e le Società Designate trasmetteranno prontamente la comunicazione di avvio della Procedura di Consultazione Sindacale alle competenti organizzazioni sindacali;
- (iv)Vi richiede di porre in essere ogni adempimento necessario al trasferimento e alla voltura in Vostro favore delle autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni ed ogni altro atto o titolo necessario all'esercizio dei Rami d'Azienda (inclusa l'AIA dello stabilimento di Taranto), con effetto dalla data di retrocessione, in conformità a quanto previsto nei commi 1-3 dell'articolo 27 del Contratto,

AM InvestCo Italy S.p.A.
Sede Legale: Viale Brenta, 27/29
20139 Milano
Italia

T +39 02 806501
F +39 02 80650309
aminvestco@legalmail.it


rendendosi disponibile ad offrire la necessaria collaborazione a tal fine nonché precisando che comunicherà prontamente la decisione di recesso o risoluzione oggetto della presente lettera agli enti competenti;

- (v) Vi comunica che, nelle more del trasferimento delle autorizzazioni a Vostro nome, richiederà all'autorità competente (anche nell'interesse delle Concedenti e in funzione della tutela dell'ambiente) la sospensione dei termini inerenti agli adempimenti previsti nel Piano Ambientale; si evidenzia al riguardo che compete alle Concedenti, dopo aver ricevuto la presente lettera, la decisione di mantenere o modificare il Piano Ambientale che era strettamente connesso all'attuazione del Piano Industriale dell'Affittuario (oramai, come notato, non più realizzabile);
- (vi) Vi comunica altresì che, da oggi, saranno avviate tutte le operazioni necessarie per realizzare l'ordinata e graduale sospensione delle attività produttive, iniziando dall'area a caldo dello stabilimento di Taranto, e che ne saranno informate tutte le amministrazioni e le autorità competenti in data odierna;
- (vii) Vi chiede il pagamento del conguaglio *ex* articolo 18 del Contratto dopo che il relativo importo sarà determinato in conformità a tale clausola e, a questo fine, Vi invita a completare celermente la procedura per risolvere il disaccordo sulle Situazioni Patrimoniali alla Data di Esecuzione (affidata a Ernst & Young S.p.A. *ex* articolo 23.5 dello stesso Contratto).

La presente vale anche quale comunicazione di valersi delle clausole risolutive espresse rispettivamente previste nei contratti di affitto esecutivi sottoscritti dalle Società Designate e dalle corrispondenti Concedenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

L'Affittuario si riserva espressamente di far valere ogni altro diritto, azione, rimedio e difesa ai sensi del Contratto e delle applicabili disposizioni normative.

Distinti saluti,



Lucia Morselli
Amministratore Delegato